

STATUTO DELLA “FONDAZIONE PALAZZO ALBIZZINI - COLLEZIONE BURRI”

con sede in Città di Castello.

Articolo 1

Per iniziativa del Maestro ALBERTO BURRI è istituita la “FONDAZIONE PALAZZO ALBIZZINI – COLLEZIONE BURRI”

Articolo 2

La Fondazione ha sede in Città di Castello, Via Albizzini n. 1.

Articolo 3

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Ha lo scopo di gestire e conservare l'esposizione permanente delle opere di ALBERTO BURRI, di tutelare il diritto di autore e la circolazione nonché la utilizzazione delle immagini dell'opera; di promuovere studi sull'opera del Maestro e sulla sua collocazione nel tempo, nonché a gestire al meglio le Collezioni della Fondazione.

E ciò al fine di favorire e incrementare l'attività di coloro che, nel mondo, si dedicano allo studio ed alla conoscenza dell'arte, della quale l'opera di ALBERTO BURRI è espressione fondamentale.

Articolo 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) - da tutte le opere già donate dal Maestro BURRI e quali oggi risultano dall'elenco riepilogativo allegato al presente atto, nonché dalle altre che dovessero essere da Lui, in futuro, ulteriormente donate con il vincolo della inalienabilità.

Tutte le opere suddette devono essere destinate esclusivamente alla esposizione e da considerarsi inalienabili in ogni tempo.

Non è da considerarsi alienazione l'attribuzione, di cui al successivo articolo 16, delle opere alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, avverandosi per qualsiasi ragione lo scioglimento della Fondazione;

b) - dagli immobili, mobili, titoli, elargizioni, contributi, somme donate dal Fondatore o che perverranno da parte di Enti pubblici e privati a qualsiasi titolo, nonché da persone fisiche. Sempreché i beni di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.

Articolo 5

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- corrispettivo derivante dalla vendita delle opere del Maestro Burri donate alla Fondazione con diritto di alienazione a terzi;
- redditi derivanti dai patrimoni di cui all'Art. 4 - lettere B) e C);
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti, per l'amministrazione e conservazione del suo patrimonio, la Fondazione può compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che siano ritenute utili e necessarie dall'Organo Amministrativo.

Il Comitato Esecutivo provvede all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione così come curerà il miglior utilizzo di beni strumentali di cui dispone anche mediante l'esercizio diretto ed indiretto delle corrispondenti attività economiche.

Articolo 6

La collezione Burri è sistemata in Città di Castello nel Palazzo Albizzini (Via Albizzini n. 1) di proprietà della Cassa di Risparmio di Città di Castello la quale lo ha concesso in comodato alla Fondazione, nonché negli immobili in località "Rignaldello" di Città di Castello costituiti da n. 11 capannoni Ex Seccatoi dei Tabacchi.

Articolo 7

Gli Organi della Fondazione sono:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Segretario Generale;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta designerà un membro del Consiglio per l'esercizio dei poteri del Presidente, in caso di assenza o impedimento di questi.

Articolo 8

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni su indicazione del Comitato Esecutivo.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni, nonché con gli Enti che partecipano con i loro rappresentanti all'Amministrazione della Fondazione.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto ed adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione con una maggioranza non inferiore ai 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio stesso.

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione è composto di dodici Consiglieri che vengono nominati come segue:

- numero tre dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Città di Castello;
- numero tre dal Consiglio Comunale di Città di Castello;
- numero tre dalla Associazione per la Tutela e la Conservazione dei monumenti dell'Alta Valle del Tevere, con sede a Città di Castello.

Qualora detta Associazione dovesse sciogliersi, i tre Consiglieri dovranno essere nominati dalla Soprintendenza ai monumenti e Gallerie dell'Umbria fra Cittadini di Città di Castello,

- numero tre dal Maestro BURRI ALBERTO o da persona od Ente dallo stesso designati, anche per sua disposizione testamentaria. In mancanza di disposizione testamentaria, i tre Consiglieri saranno nominati dal Preside della Facoltà di Lettere della Università di Roma.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, quando lo ritenga necessario, o su domanda di un terzo del Consiglio.

La convocazione deve essere fatta con avviso diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di due terzi degli intervenuti.

In caso di impedimento a partecipare alle riunioni del Consiglio ciascun Consigliere potrà farsi rappresentare da altro Consigliere mediante delega da conservarsi agli atti della Fondazione.

Ciascun Consigliere non potrà avere più di una delega.

Nelle votazioni in caso di parità dei voti, sarà determinante il voto del Presidente.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) dettare le linee generali e la filosofia delle attività della Fondazione;
- b) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) procedere alla nomina del Segretario Generale;
- d) determinare il compenso a favore dei membri del Comitato Esecutivo;
- e) approvare i bilanci preventivi nonché i bilanci consuntivi della Fondazione, comprendenti l'esercizio finanziario dal 1 Gennaio al 31 Dicembre, entro il 31 Marzo dell'anno successivo ed annualmente sottoporli all'approvazione dell'Autorità Competente.
- f) di provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo.

Articolo 10

Il Comitato Esecutivo è formato da tre membri scelti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione.

Esso è composto dal Presidente o da persona dallo stesso delegata; da un Consigliere riservato al Fondatore ALBERTO BURRI; da un terzo Consigliere nominato su indicazione a maggioranza di due terzi dai membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consigliere la cui nomina è riservata al Fondatore sarà designata da lui stesso: successivamente alla di lui morte, sarà designato dalla persona o dall'Ente che risulterà a ciò incaricato da eventuali disposizioni testamentarie; in difetto di queste sarà designato dal Preside della Facoltà di Lettere – Istituto di Storia dell'Arte – della Università di Roma.

Spetta al Comitato Esecutivo l'Amministrazione straordinaria del Patrimonio dell'Ente.

Il Comitato Esecutivo cura la gestione corrente della Fondazione; ne propone le iniziative adeguate al raggiungimento degli scopi statutari e cura la gestione delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, nonché la ripartizione delle rendite annuali del bilancio fra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione.

Delibera sulla opportunità di stare in giudizio di fronte a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria, sia in controversie attive che passive.

Il Comitato dovrà tutelare il diritto di autore e la protezione delle immagini dell'Opera di ALBERTO BURRI, nonché ogni altra iniziativa scientifica, promozionale e di tutela. In tale attività potrà servirsi dell'opera di Consulenti Scientifici esterni, da incaricare con apposito contratto d'opera a termine e di cui al successivo articolo 12.

Per la gestione corrente della Fondazione e delle Collezioni che ne sono parte integrante, il Comitato Esecutivo ha facoltà di assumere, sempre con la formula del contratto d'opera a termine, personale tecnico.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente a mezzo lettera raccomandata con preavviso di tre giorni, o, in caso di urgenza, di un giorno, ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di un membro del Comitato stesso.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti e cioè di due su tre.

Articolo 11

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente bollati e numerati in ogni pagina. Delle decisioni del Comitato Esecutivo, debitamente comunicate, terrà buona nota il Segretario Generale.

Articolo 12

Il Comitato Esecutivo ha la possibilità di servirsi di Consulenti Scientifici, scelti con contratto d'opera a termine tra le personalità distinte nei campi di attività che riguardino gli scopi della Fondazione. A tale Comitato è demandato in particolare e con i mezzi opportuni, il perseguimento delle finalità promozionali, scientifiche e culturali della Fondazione, nonché di collaborare col Comitato Esecutivo per la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi alle immagini (riproduzione, tutela, etc.) dell'Opera di ALBERTO BURRI.

Nella scelta dei Consulenti Scientifici il Comitato Esecutivo avrà cura di salvaguardare criteri di competenza scientifica e di continuità di indirizzo e unitarietà di gestione.

I Consiglieri Scientifici:

- formulano proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
- esprimono i pareri sui programmi di attività sottoposti dal Comitato Esecutivo;
- esprimono, se richiesti, i pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

Articolo 13

Il Segretario Generale dura in carica cinque anni, e può essere riconfermato.

Il Segretario Generale collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli Organi Collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio;
- collabora con il Presidente all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- cura, in collaborazione col Comitato Esecutivo, la attuazione e la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione;
- cura la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- conserva gli atti, i documenti ed i registri contabili dell'ente.

Articolo 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri, nominati uno dal Consiglio di Amministrazione; uno dal Comune ed uno dalla Cassa di Risparmio di Città di Castello.

Esso prevede il riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.

I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché a quelle del Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Articolo 15

La Fondazione è comunque obbligata a dare sistemazione in Città di Castello, in locali idonei e di prestigio alle Collezioni di ALBERTO BURRI.

Fermo restando che le opere collocate nei Capannoni di Rignaldello non sono soggette a rischi di rimozione essendo i capannoni di proprietà della Fondazione, per quello che riguarda invece le opere collocate nel Palazzo Albizzini, nell' ipotesi che, alla scadenza di comodato novantanovenne concesso dalla Cassa di Risparmio di Città di Castello, questa intendesse far cessare il rapporto e riottenere il possesso dell' immobile, la Fondazione dovrà promuovere una consultazione popolare tra gli abitanti di Città di Castello, al fine di conoscere la volontà popolare circa l'opportunità di conservare le opere nello stesso Palazzo Albizzini, prima di trasferirle alla Galleria Nazionale d' Arte Moderna di Roma.

In tale occasione la Fondazione dovrà ricordare ai cittadini che il restauro del Palazzo Albizzini e la sua ristrutturazione architettonica, come oggi esistente, furono determinate dalla volontà di preservare a Città di Castello la struttura originale dell' immobile con la disposizione delle opere tale da esaltare la struttura senza prevaricarla ed anzi da andare a costituire con essa un unico armonico.

Articolo 16

Le linee culturali di fondo, delineate dal presente Statuto non possono essere in futuro modificate.

Per espressa volontà del Fondatore, infatti il presente Statuto è da considerarsi definitivo. Potranno essere apportate eventuali modifiche puramente formali e tali da non incidere sulla struttura dell' Ente.

L'Organo competente per tali eventuali e future modifiche è il Consiglio di Amministrazione e le deliberazioni dovranno essere adottate con la maggioranza dei due terzi (2/3).

Qualora lo scopo della Fondazione dovesse considerarsi esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio insufficiente alla sopravvivenza della stessa, la Fondazione dovrà dichiararsi estinta e le opere del Maestro BURRI diventeranno di proprietà della Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma.

Eventuali residui di attività saranno comunque devoluti alla Associazione per la Tutela dei Monumenti dell'Alta Valle del Tevere, o, nel caso che detta Associazione dovesse venir meno, ad altra associazione od ente avente analoghe finalità.

Articolo 17

Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione di quella del Segretario Generale, per il quale il Comitato Esecutivo delibera, di anno in anno, l'ammontare del corrispettivo.

I membri del Comitato Esecutivo, oltre al rimborso delle eventuali spese, riceveranno un compenso annuo commisurato al tempo impiegato per l'espletamento del mandato ricevuto.

Detto compenso sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con la Fondazione dovrà essere stipulato a termine.

Articolo 18

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge in materia.

Articolo 19

Il presente statuto sostituisce integralmente quello allegato all'atto costitutivo della Fondazione per rogito Notaio Dr. Alberto Pesole del 27 Febbraio 1978 n. 53401.

F.TO	Avv. GAMBULI MICHELE
F.TO	Dr.Proc. MARINELLI PAOLA TESTE
F.TO	Avv. RENZONI GIAMPAOLO TESTE
F.TO	FRILLICI ANGELO NOTAIO